



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 24/19

Dec. n. 25/19

Il giorno 31 ottobre 2019, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano,
70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto dal signor Marco MADDII, quale team manager del team MADDII (e del pilota Mattia Guadagnini), tesserato con il M.C. "LA ROCCA A.S.D" con tessera n. 19901193, al termine della gara Supercampione relativa al Campionato Italiano Motocross Prestige, cod. manifestazione NAZMX012, svoltasi il 6.10.2019 presso il Crossodromo "Calvanella" di Castel San Pietro Terme (BO), per il tramite del preposto C.d.G.D., Monica Toniolo, e non deciso sul campo di gara.

In particolare, il reclamante ha richiesto la squalifica del pilota Michele CERVELLIN a causa dei «*ripetuti gesti antisportivi*» posti in essere da quest'ultimo nel corso delle competizioni, avendo, a suo dire, lo stesso Cervellin, al momento

della partenza della gara citata del 6.10.2019, «*tagliato la strada e buttato a terra il pilota Mattia GUADAGNINI*», provocando, quindi la caduta di quest'ultimo e del pilota Alberto Forato.

Il G.S.N., letto il reclamo e i documenti acquisiti in sede istruttoria,

OSSERVA

In via del tutto preliminare, va risolta la questione relativa alla legittimazione del team manager Marco MADDII in ordine alla proposizione del reclamo, non sussistendo - nel caso che occupa - il relativo difetto, così come paventato dal pilota Cervellin nel corpo della propria memoria difensiva del 29.10.2019. Invero, a mente dell'art. 76 R.d.G. i procedimenti innanzi al G.S.N. sono instaurati (anche) «*su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale*». Non solo. L'art. 30.1 del R.M.M., stabilisce espressamente che «*La facoltà di reclamo è attribuita a Moto Club, tesserati e licenziati che partecipano ad una manifestazione regolarmente approvata*»; più in particolare, il successivo comma 6 prevede che «*Ogni reclamo deve trattare un solo argomento e può essere presentato verso un solo soggetto o una sola irregolarità, deve essere firmato dal diretto interessato o dal responsabile il Team o Scuderia, quando previsti*».

Di conseguenza, dal combinato disposto delle norme appena richiamate, non vi è dubbio alcuno in ordine alla piena legittimazione da parte del MADDII a proporre il reclamo *de quo*, essendo egli annoverato tra i soggetti facultati a farlo.

Del pari, non può trovare accoglimento in questa sede quanto lamentato dal pilota Cervellin relativamente all'asserito difetto di contraddittorio per non essere stato il medesimo informato circa la proposizione del reclamo da parte del team manager di un suo concorrente, atteso che l'art. 30 R.M.M. non prevede tale formalità ed, anzi, sulla scorta delle indicazioni contenute in detta norma, la procedura deve ritenersi pienamente rispettata. Pertanto, il reclamo proposto dal MADDII deve considerarsi correttamente ed utilmente proposto.

Venendo al merito della questione, il reclamo è fondato.

Invero, l'esame degli atti acquisiti al procedimento consente di ritenere legittime le doglianze espresse dal team manager Marco MADDII, nella dedotta qualità.

Difatti, sulla scorta della documentazione allegata al rapporto di gara redatto dal Race Director, tra cui il filmato video estrapolato dalle riprese ufficiali effettuate dalla produzione televisiva incaricata a tal fine per la gara del 6.10.2019 di Castel San Pietro Terme (BO), in uno alla rappresentazione grafica raffigurante le traiettorie delle moto coinvolte nell'episodio denunciato ed avvenuto nei momenti immediatamente successivi alla partenza della gara, è evidente che il pilota Michele Cervellin abbia effettuato una deliberata variazione di traiettoria in danno dei piloti alla sua destra, tra cui quello rappresentato dal reclamante, provocandone, pertanto, la caduta.

Non colgono nel segno le difese che il Cervellin ha dedotto in ordine all'episodio che lo vede coinvolto in questa sede, poiché, contrariamente a quanto da lui stesso affermato, l'Ufficiale di Gara preposto alla manifestazione del 6.10.2019 non ha affatto dichiarato di non potergli «*attribuire alcuna responsabilità*» per quanto accaduto, limitandosi, invece, ad esporre la difficoltà di esprimere un giudizio su un episodio avvenuto in un punto del percorso di gara da cui lui stesso era distante circa 100 metri.

In ogni caso, va rilevato che tale affermazione da parte dell'Ufficiale di Gara predetto è da considerarsi irrilevante ai fini della condotta effettivamente tenuta nell'occasione dal Cervellin, tenuto conto delle risultanze filmato della gara fornito dalla regia ufficiale, di cui si è già detto, nonché delle fotografie allegate al rapporto della gara medesima che mostrano entrambi un evidente cambio di traiettoria sul terreno effettuato dal medesimo pilota all'atto della partenza, che va a "chiudere" la marcia degli altri due concorrenti, posti alla sua stessa destra.

Anche le ulteriori deduzioni che il Cervellin pone a sua discolpa nella richiamata memoria non trovano riscontro in relazione al reclamo proposto dal MADDII. Difatti, in questa sede a nulla rileva un eventuale comportamento

scorretto da parte del pilota Guadagnini (che il reclamante rappresenta) tenuto in occasione di una precedente gara e relativa alla esposizione di un cartello con su scritto “*no respect*” (traduzione, n.d.r.: “nessun rispetto”), non fosse altro per il fatto che non si vede come questo possa essere riconducibile al pilota Guadagnini, sui cui, in ogni caso, ove mai lo fosse stato, non è consentito procedere ad un sommario “processo alle intenzioni”.

Alla luce di quanto innanzi, allora, è di tutta evidenza che il pilota Michele Cervellin abbia violato l’art. 32.1 lettera b) del Regolamento Motocross, dovendosi ritenere provata la sua perpetrazione della condotta contenuta in detta norma, ossia una «*manovra sleale tendente ad ostacolare la corsa di altri piloti*» e punita con l’esclusione dall’ordine di arrivo del responsabile.

Ciò posto, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il reclamo proposto va accolto ed il pilota Michele Cervellin deve essere escluso dall’ordine di arrivo della gara Supercampione relativa al Campionato Italiano Motocross Prestige, cod. manifestazione NAZMX012, svoltasi il 6.10.2019 presso il Crossodromo “Calvanella” di Castel San Pietro Terme (BO), con ogni conseguenza sulla classifica della stessa.

P.Q.M.


il Giudice Sportivo Nazionale,

- **ACCOGLIE** il reclamo;
- **ORDINA** al S.T.S. la modifica della classifica della manifestazione cod. NAZMX012, a seguito dell’esclusione del pilota CERVELLIN Michele (nato a Valdagno (VI) il 5.07.1996, tesserato e licenziato FMI 2019 con il M.C. “G.S. FIAMME ORO” con tessera n. 19071836 e licenza Fuoristrada élite n. G00635), e manda allo stesso Settore perché proceda alla sua pubblicazione in sostituzione della precedente.

Depositata il 31 ottobre 2019

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Maddii Marco;
- Cervellin Michele;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Procuratore Federale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada FMI;
- Moto club di appartenenza;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.